



ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI UNA BICICLETTA ELETTRICA

IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI SAVOSA

Richiamati

- il Regolamento comunale;
- l'art. 192 della Legge Organica Comunale (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale,

ORDINA :

1. Beneficiari

Possono richiedere il versamento di un contributo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica (di seguito BICICLETTA):

1.1 Le persone fisiche domiciliate a Savosa, da almeno 3 anni².

~~**1.2** Le attività economiche domiciliate a Savosa per scopi di mobilità aziendale sul territorio comunale. ¹~~

2. L'aiuto finanziario ammonta al 20% del prezzo totale (IVA compresa) della BICICLETTA ritenuto un contributo massimo di CHF 500.00.

3. Il richiedente può beneficiare del contributo una volta ogni 4 anni.

4. Il richiedente non può cedere la BICICLETTA nei primi 3 anni dall'acquisto.

In caso contrario dovrà rimborsare al Comune l'aiuto finanziario, secondo le seguenti modalità:

- cessione entro il primo anno: restituzione completa del contributo;
- cessione dopo un anno: restituzione dei 2/3 del contributo;
- cessione dopo due anni: restituzione di 1/3 del contributo.

5. La BICICLETTA può essere acquistata presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera.

6. Per beneficiare del contributo, devono essere ossequiate le seguenti condizioni cumulative:

6.1. La BICICLETTA deve essere inserita nel catalogo ebike Ticino online (www.ebiketicino.ch).

6.2. Il fabbricante della BICICLETTA deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino.

6.3. Il fabbricante della BICICLETTA deve offrire almeno una garanzia di 2 anni.

6.4. Il richiedente deve essere in regola con i propri pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, imposte, multe, ecc.).

7. Procedura

7.1. La domanda di contributo deve essere inoltrata al Municipio di Savosa tramite l'apposito formulario ottenibile presso la Cancelleria comunale o scaricabile dal sito internet (www.savosa.ch), unitamente alla fattura originale e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento.

7.2. A condizioni adempiute, il versamento dell'aiuto avverrà nel termine di 30 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.

8. Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

9. Contro l'applicazione della presente Ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

10. La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012 e abroga ogni precedente disposizione in materia.

11. La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC; durante il periodo di pubblicazione dal 9 al 23 dicembre 2011 è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
R. Schärer

Il Segretario
C. Barelli

Data esposizione agli albi: 9 dicembre 2011
Risoluzione municipale 546 - 06.12.2011

¹ ***Stralcio punto 1.2 - modifica pubblicata dal 24 ottobre al 22 novembre 2016***
Risoluzione municipale 469 – 18.10.2016

² ***Aggiunta punto 1.1 ...“da almeno 3 anni” - modifica pubblicata dal 21.2 al 22.3.'18***
Risoluzione municipale 55 – 20.02.2018